



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 12 MARZO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008) PERIODO 2014 - 2016 COMUNE DI LUGO

Il giorno 12/03/2014 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri:

CORTESI RAFFAELE	Sindaco
CAVINA FAUSTO	Assessore (Vice Sindaco)
FIORINI ALESSANDRA	Assessore
PASI NICOLA	Assessore
COSTANTINI GIOVANNI	Assessore
TOSCHI OMBRETTA	Assessore
RANDI PATRIZIA	Assessore
SUGHI LAURA	Assessore
BALDINI FIORENZO	Assessore
SCARDOVI MARCO	Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

//////////

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco CORTESI RAFFAELE che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MARCO MORDENTI.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- la L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- in particolare:
l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:

“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;”*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*

l'art. 2, comma 596, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:

“Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici”;

l'art. 2, comma 598, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che:

“ I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D. Lgs. n. 82 del 2005”;

Considerato:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito, con atto rep. 7598 del 28/12/2007 del notaio Palmieri Vincenzo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza 01/01/2008;
- che in particolare con convenzione approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 28/05/2008 è stata conferita all'Unione la gestione del servizio Informatica;
- che con delibera n. 40 del 29 marzo 2012 avente per oggetto “Acquisizione da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle attrezzature informatiche dei Comuni aderenti l'Unione” al fine di rendere più efficiente la gestione del servizio si è reso opportuno conferire all'Unione, a titolo gratuito, la proprietà di tutte le attrezzature informatiche ancora di proprietà degli enti, come da Delibere dei singoli Comuni e relazioni ricognitive agli atti dei Servizio Acquisti e Servizio Sistemi Informativi dell'Unione.
- che a seguito di un apposito progetto di razionalizzazione degli acquisti e manutenzioni,

(obiettivo n.1 del Servizio Controllo di Gestione) approvato all'interno del Piano Performance 2012 (delibera di Giunta dell'Unione n.53 del 19 aprile 2012), è stato assegnato anche lo studio sull'economicità della centralizzazione delle funzioni di gestione della manutenzione automezzi dei Comuni in capo all'Unione. Ciò intesa sia come risparmi di spesa di consumo che in termini di tempi/uomo dedicati ai procedimenti interni.

- che tale studio realizzato dal Controllo di Gestione e dal Servizio Acquisti dell'Unione è stato discusso dalla Giunta dell'Unione del 18.10.2012.
- che, in particolare, l'ottimizzazione della gestione della manutenzione dei veicoli dei servizi dell'Unione e del Comune di Lugo viene tuttora attuata come da istruttoria agli atti del Servizio Acquisti dell'Unione, mediante: gare uniche, rispetto della territorialità dei mezzi per non aumentare i tempi di manutenzione, adesione alle convenzioni Consip. Il tutto evidenziato nella determina di affidamento n. 1368 del 4 dicembre 2012 del Servizio Acquisti dell'Unione con la quale si è affidato la manutenzione e riparazione nonché fornitura e montaggio pneumatici del parco veicoli dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del comune di Lugo - periodo biennio 2013/2014.

Valutato inoltre:

- - che il DL 78/2010 all'art. 6 c. 14 stabilisce: *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.*
- che l'art. 5 comma 2 del Dl. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 ha modificato il suddetto articolo stabilendo: *A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla*

data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

- La Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012, così come modificata dalla L. n.125 del 30.10.2013) stabilisce all'art. 1:c. 143 - *“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate”.* -
c. 144 - *“Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.*
- che il Settore Ragioneria dell'Unione in collaborazione con l'Ufficio Acquisti monitoreranno il rispetto di detto limite all'interno degli specifici capitoli di spesa assegnati ai Servizi;
- che la Corte dei conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna con Deliberazione n. 18/2011/PAR in merito ad un quesito riguardante il comma 14 dell'art. 6, del DL 78/2010 sulla limitazione all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture ha affermato: *“questa Sezione ritiene che l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto concerne il riferimento alle sole spese per “autovetture”, si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella norma non consenta di includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture.”* ;
- che è intenzione dell'ente oltre all'adozione delle misure di razionalizzazione indicate, avvalersi di questa interpretazione qualora fosse necessario a garantire la funzionalità dei Servizi in oggetto o la necessità di acquisto dei mezzi esentati dal limite;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 597 della L. 244/2007, a consuntivo annuale del presente Piano verrà rendicontato la misura dei suddetti risparmi e razionalizzazioni agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
- che con deliberazione della giunta del Comune di Lugo n. 67 del 17/5/2013 si è approvato del “Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (ex art. 2 commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008) periodo 2013 - 2015 “relativo alle dotazioni del Comune

- che con il suddetto piano si è provveduto ad un aggiornamento delle dotazioni in capo all'Ente e si sono adottate le misure di contenimento sia delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, che delle autovetture come esplicitate in premessa e dettagliate nelle relazioni allegate dei Servizio Acquisti, Servizio Informatica, Servizio Servizio Patrimonio del Comune di Lugo che costituiscono parte integrante del presente atto

Ritenuto quindi:

- che l'ente debba aggiornare il proprio Piano triennale di Razionalizzazione con riferimento alle dotazioni strumentali informatiche, telefoniche e sulla dotazione degli automezzi, nel testo allegato sub "A" e sub "B" e "C" predisposto dal Servizio informatica, dal Servizio Acquisti dell'Unione e dal Servizio Patrimonio del Comune, finalizzato alla razionalizzazione delle spese di funzionamento;

- che gli importi relativi al semplice adeguamento delle spese di gestione corrente (es. carburanti, manutenzioni, funzionamento fotocopiatori, ecc.) sono coerentemente quantificati nell'ambito delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale dell'Unione e del Comune di Lugo e potranno essere aggiornati nel corso dell'anno con le variazioni adottate di modifica del PEG, al fine di garantire la funzionalità dei Servizi e quelle relative agli investimenti potranno avvenire mediante approvazione di appositi Piani di approvvigionamento adottati per quanto di competenza dal Servizio Acquisti e Sistemi informativi nel rispetto della suddetta normativa e dei vincoli del presente Piano.

Considerato che:

1. per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc.;
2. che sono stati adottati appositi disciplinari per l'uso delle dotazioni informatiche e in particolare per l'uso delle apparecchiature di telefonia anche al fine del rispetto del comma 595 il Servizio Informatica sovrintende al rispetto di tali indirizzi secondo le modalità previste all'art. 8 del disciplinare sulla telefonia ("Liquidazione delle fatture, controlli e gestione contrattuale"), compresa la verifica anche a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
3. che ai fini dell'adempimento del comma 2 c) vedasi apposita relazione del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo ALLEGATO C

Dato atto che il Piano allegato rispecchia i contenuti del comma 595, selezionando le spese consentite in funzione dei bisogni della collettività amministrata;

Dato inoltre atto che:

il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria – UT Lugo , in conformità all'art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- di approvare il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 per il periodo 2013-2015 (allegato "A" e "B" e "C").
- di pubblicare sul portale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 598, legge 24.12.2007 n. 244 il presente piano

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti,

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - III comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

CORTESI RAFFAELE

Il Segretario Generale

MARCO MORDENTI